



Chi non paga l'Irpef?

Autore : Redazione

Data: 29/07/2018

Tasse e imposte: detrazioni sull'Irpef per chi ha redditi bassi.

Hai da poco iniziato a lavorare. Oddio, parlare di lavoro è esagerato. Si tratta solo di qualche incarico occasionale che ricevi qua e là e che ti consente quantomeno di mantenerti. Ma da qui a parlare di indipendenza economica ce ne vuole. Sino ad oggi non hai mai emesso alcun documento fiscale per non dover pagare le tasse su quei pochi soldi che ricevi. Non evasione, a tuo modo di vedere, ma spirito di



sopravvivenza. Tuttavia, il fatto di restare sommerso non ti fa vivere bene e il timore di un accertamento fiscale sul conto corrente ti porta a chiedere quante tasse pagheresti se iniziassi a fare la dichiarazione dei redditi. La tua speranza è che, per chi come te guadagna poco, non sia dovuta alcuna imposta. Pertanto ti chiedi: **chi non paga l'Irpef?** Un interrogativo più che legittimo il tuo, atteso che l'Irpef è l'imposta diretta per eccellenza, quella cioè che non grava sui consumi (come invece l'imposta sulla casa o il bollo auto), ma sul reddito a prescindere da come lo impiegherai e da cosa acquisterai con esso. In pratica, a dover pagare l'Irpef siamo tutti, o quasi. In generale paga l'Irpef chiunque ha un guadagno.

In questo articolo cercheremo di spiegarti chi non è tenuto a versare le tasse e, pertanto **non paga l'Irpef**. Ma attenzione: la materia è in forte evoluzione. Con le nuove promesse governative infatti sarà bene tenere occhio ai giornali per capire se, nei prossimi mesi (o anni) cambierà qualcosa.

Come funziona l'Irpef

L'Irpef si applica su tutti i redditi, esclusi quelli che sono esenti per legge (l'esenzione deve essere stabilita dalla legge, non può essere applicata per analogia). Per altri redditi, la legge prevede delle detrazioni d'imposta in favore dei soggetti che non superano una certa soglia di reddito. Il risultato pratico, alla fine, non cambia: per questi contribuenti l'imposta si abbatte completamente e, quindi, a fine anno non ci sarà Irpef da pagare.

Vediamo quali sono le detrazioni.

Detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente

Sono riconosciute delle detrazioni d'imposta ed, eventualmente, un ulteriore credito d'imposta, ai contribuenti titolari di:

- redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni;
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.



Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi dei redditi sopraelencati, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera **8.000 euro**. La detrazione non può essere inferiore a 690 euro (1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato). Questo significa di fatto che coloro non arrivano a 8mila euro di reddito non pagano Irpef;
- **978 euro**, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è **superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro**;
- **978 euro**, se il reddito complessivo è superiore a **28.000 euro ma non a 55.000 euro**; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

Possiamo quindi dire che il **lavoratore dipendente che ha svolto attività per i 365 giorni all'anno e ha percepito fino 8mila euro non paga Irpef**.

Anzi, può addirittura scattare un **credito d'imposta**. Difatti, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi in questione sia di importo superiore a quello della suddetta detrazione, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente derivanti da pensioni

Simile meccanismo è previsto per i pensionati.

Per i contribuenti titolari di pensioni a prescindere dall'età, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

- **1.880 euro**, se il reddito complessivo non supera **8.000 euro**. La detrazione non può essere inferiore a **713 euro**;



- **1.297 euro**, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- **1.297 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Le detrazioni non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Anche in questo caso quindi possiamo dire che **non paga Irpef il pensionato che percepisce fino a 8.000 euro all'anno.**

Detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro autonomo

Veniamo ora ai lavoratori autonomi, titolari di reddito d'impresa e professionisti. Anche per questi sono previste delle detrazioni ma in questo caso più basse rispetto ai dipendenti e pensionati. In particolare, le detrazioni riguardano:

- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi di impresa in contabilità semplificata;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, dai giudici della Corte Costituzionale, dai sindaci, dai consiglieri comunali, provinciali e regionali e da altri titolari di cariche elettive, nonché dal Presidente della Repubblica;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, esclusi gli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato.



Ai titolari di tali redditi sono riconosciute detrazioni Irpef pari a:

- 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
- 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

Questo significa che i soggetti appena elencati **non pagano Irpef** se percepiscono fino a **4.800 euro annui** per via dell'abbattimento determinato dalle detrazioni.

Redditi su cui non si applica mai l'Irpef

A parte ciò che abbiamo appena detto esistono dei redditi su cui non si applica mai l'Irpef. L'elenco è lungo e lo abbiamo riportato nell'articolo [Chi non paga le tasse](#). Qui riporteremo solo i più importanti:

- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, divorzio o di annullamento del matrimonio, per come liquidati dal tribunale;
- l'assegno al coniuge separato o divorziato in un'unica soluzione (anche detto «assegno una tantum»), mentre invece sono soggetti a tassazione quelli versati mensilmente;
- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- le borse di studio;
- gli onorari corrisposti ai componenti dei seggi elettorali per consultazioni politiche, amministrative, europee, e per i referendum;
- i fringe benefit se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta;
- i risarcimenti esclusi quelli liquidati per la perdita di reddito (cosiddetto «lucro cessante»): ad esempio il risarcimento del danno biologico, morale e in generale ogni risarcimento del danno non patrimoniale;
- redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche;
- l'assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- le pensioni sociali;
- l'assegno sociale;
- la carta acquisti anche detta «social card»;
- la somma una tantum corrisposta ai familiari superstiti del lavoratore deceduto



- a causa di infortunio sul lavoro;
- le pensioni, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno: a) ai sordi; b) ai ciechi civili; c) agli invalidi civili;
- le pensioni di guerra;
- il bonus di 80 euro al mese;
- il cosiddetto bonus cultura.